



**AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA**

Il giorno 30 3 FEB, 2020 nella sede dell'Azienda Sanitaria Locale di Pescara.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

**dr. Antonio Caponetti**, in qualità di facente funzioni ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 502/1992, acquisiti i pareri allegati del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ha adottato il seguente provvedimento su proposta del Direttore dell'U.O.C. Affari Generali e Legali e Coordinatore dello Staff, Dott.ssa Francesca Rancitelli

N. 134

**OGGETTO: Approvazione convenzione tra la ASL di Pescara e l'Università degli Studi Federico II di Napoli per la regolamentazione delle attività professionalizzanti dei medici specializzandi in formazione teorico-pratica della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Maxillo-Facciale.**

## IL DIRETTORE GENERALE f.f.

- Letta e condivisa l'allegata relazione del Direttore dell'U.O.C. Affari Generali e Legali e Coordinatore dello Staff, Dott.ssa Francesca Rancitelli, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- Visto il D.lgs n. 502 del 1992 e ss.mm.ii.;
- Visto l'Atto Aziendale;
- Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

### DELIBERA

- 1) **DI RECEPIRE ED APPROVARE** lo schema di convenzione per la regolamentazione delle attività professionalizzanti dei medici specializzandi in formazione teorico-pratica della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Maxillo-Facciale dell'Università degli Studi Federico II di Napoli, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 2) **DI AUTORIZZARE**, per l'effetto, la stipula della convenzione con l'Università degli Studi Federico II di Napoli Ufficio Scuole di Specializzazioni Area Medica secondo lo schema allegato;
- 3) **DI DEMANDARE** al dott. Giuliano Ascani, Direttore della U.O.S.D. di Chirurgia Maxillo-Facciale del Presidio Ospedaliero di Pescara, ogni adempimento connesso alla didattica specialistica, per quanto concerne gli oneri a carico della Asl di Pescara, individuando il medesimo quale Referente Aziendale per ogni attività sottesa all'esecuzione della presente convenzione;
- 4) **DI DARE ATTO CHE** la ASL di Pescara provvederà all'accertamento sanitario nei confronti degli specializzandi in formazione, al fine di valutare l'idoneità alla mansione specifica ed all'assolvimento degli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. per l'intero periodo di frequenza, con oneri a proprio carico;
- 5) **DI DEMANDARE** all'Ufficio U.P.P.S.I. "*Ufficio Prevenzione e Protezione Sicurezza Interna*" della ASL di Pescara l'onere di fornire indicazioni all'Università degli Studi Federico II di Napoli in ordine ai rischi generici e specifici presenti nell'ambito della Unità Operativa che dovrà accogliere i medici specializzandi, ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro, secondo quanto riportato nel vigente D.V.R. – Documento Valutazione Rischi;
- 6) **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento alla U.O.C. Affari Generali e Legali, all'Ufficio "*U.P.P.S.I. Ufficio Prevenzione e Protezione Sicurezza Interna*", alla Direzione Amministrativa e Sanitaria del Presidio Ospedaliero di Pescara per quanto di rispettiva competenza;
- 7) **DI CONFERIRE** al presente atto deliberativo immediata esecutività;
- 8) **DI DARE ATTO CHE** il presente provvedimento deve essere pubblicato nell'albo pretorio online della ASL ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

Il Direttore della U.O.C. Affari Generali e Legali, Dott.ssa Francesca Rancitelli, formula la seguente proposta:

**PREMESSO CHE** con comunicazione email datata 17 gennaio 2020 il dott. Giuliano Ascani, Direttore della U.O.S.D. di Chirurgia Maxillo-Facciale del Presidio Ospedaliero di Pescara, ha trasmesso alla Direzione Aziendale una proposta di convenzione, formulata dall'Università degli Studi Federico II di Napoli, Ufficio Scuole di Specializzazioni Area Medica, per la regolamentazione delle attività professionalizzanti dei medici specializzandi in formazione teorico –pratica e per la loro accoglienza presso la U.O.S.D. di Chirurgia Maxillo-Facciale della ASL di Pescara.

**RILEVATO CHE** il medesimo dott. Giuliano Ascani ha confermato la propria disponibilità all'accoglienza di specializzandi in formazione teorico-pratica nel reparto di chirurgia maxillo-facciale, ritenendola, peraltro, un importante stimolo di crescita scientifica e culturale.

**PRECISATO CHE** l'Azienda USL di Pescara ha provveduto ad approvare specifico Regolamento, giusta deliberazione D.G. n. 453 del 27.04.2012, rendendosi disponibile, nelle forme stabilite dal regolamento stesso e dalla vigente normativa di settore, ad accogliere temporaneamente presso le proprie strutture soggetti che non hanno ancora conseguito un attestato finale nell'ambito del percorso formativo intrapreso, anche al fine di favorire il completamento del programma curricolare nonché acquisire competenze specialistiche teorico-pratiche.

**PRESO ATTO CHE**, secondo le previsioni di cui all'art. 3 del succitato regolamento aziendale, è necessaria la preventiva stipula di apposita convenzione tra Soggetto Ospitante e Soggetto Promotore così come disposto dall'art. 2 del D.M. 25 marzo 1998 n. 142 e dalla Legge n. 196 del 24.06.1997.

**CONSIDERATO CHE** la richiesta formulata dalla predetta Università degli Studi Federico II di Napoli risulta conforme alle previsioni di cui all'art. 41, comma 3, del D.Lgs. n. 368 del 17.08.1999 il quale recita testualmente: "...omissis .../l'Azienda Sanitaria presso la quale il medico in formazione specialistica svolge l'attività formativa provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e per gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale".

**RILEVATO CHE** tra gli adempimenti demandati alla ASL di Pescara, quale soggetto ospitante, vi è la "formazione specifica" sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011. Ai sensi del citato Accordo, l'Azienda si impegna a somministrare agli specializzandi una formazione specifica conforme ai rischi a cui gli specializzandi saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata.

**PRESO ATTO** di quanto disposto dal Regolamento (Ue) 2016/679 recante il "Regolamento generale sulla protezione dei dati", dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come novellato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 cd. "Codice della privacy" e di ogni altra disposizione e/o normativa, nazionale e/o comunitaria, applicabile in materia di protezione dei dati personali, nonché dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

**CONSIDERATO CHE** lo svolgimento delle attività teoriche e pratiche del medico in formazione specialistica non comporta la costituzione di rapporto di lavoro né di collaborazione ad alcun titolo ed esclude oneri di natura finanziaria per questa Amministrazione;

**DATO ATTO CHE** la convenzione di che trattasi avrà una durata di anni 3 (tre), a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata previo accordo scritto delle parti; è ammessa la risoluzione anticipata, a mezzo raccomandata A.R., da parte di uno dei due soggetti con preavviso di mesi 6 (sei).

**RITENUTO**, altresì, di demandare al dott. Giuliano Ascani, Direttore della U.O.S.D. di Chirurgia Maxillo-Facciale del Presidio Ospedaliero di Pescara, ogni adempimento connesso alla didattica specialistica, per quanto concerne gli oneri a carico della Asl di Pescara, individuando il medesimo quale Referente Aziendale per ogni attività sottesa all'esecuzione della presente convenzione;

*Sentiti gli indirizzi intervenuti, per le vie brevi, dal sig. Direttore Generale dell'intestata Azienda;*

Tutto quanto innanzi premesso e ritenuto

#### **PROPONE**

- 1) **DI RECEPIRE ED APPROVARE** lo schema di convenzione per la regolamentazione delle attività professionalizzanti dei medici specializzandi in formazione teorico-pratica della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Maxillo-Facciale dell'Università degli Studi Federico II di Napoli, Ufficio Scuole di Specializzazioni Area Medica, allegato al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale;


- 2) **DI AUTORIZZARE**, per l'effetto, la stipula della convenzione con l'Università degli Studi Federico II di Napoli secondo lo schema allegato;
- 3) **DI DEMANDARE** al dott. Giuliano Ascani, Direttore della U.O.S.D. di Chirurgia Maxillo-Facciale del Presidio Ospedaliero di Pescara, ogni adempimento connesso alla didattica specialistica, per quanto concerne gli oneri a carico della Asl di Pescara, individuando il medesimo quale Referente Aziendale per ogni attività sottesa all'esecuzione della presente convenzione;
- 4) **DI DARE ATTO CHE** la ASL di Pescara provvederà all'accertamento sanitario nei confronti degli specializzandi in formazione, al fine di valutare l'idoneità alla mansione specifica ed all'assolvimento degli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. per l'intero periodo di frequenza, con oneri a proprio carico;
- 5) **DI DEMANDARE** all'Ufficio U.P.P.S.I. "*Ufficio Prevenzione e Protezione Sicurezza Interna*" della ASL di Pescara l'onere di fornire indicazioni all'Università degli Studi Federico II di Napoli in ordine ai rischi generici e specifici presenti nell'ambito della Unità Operativa che dovrà accogliere i medici specializzandi, ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro, secondo quanto riportato nel vigente D.V.R. – Documento Valutazione Rischi;
- 6) **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento all'Università degli Studi Federico II di Napoli, all'Ufficio "*U.P.P.S.I. Ufficio Prevenzione e Protezione Sicurezza Interna*", alla U.O.C. Affari Generali e Legali, alla Direzione Amministrativa e Sanitaria del Presidio Ospedaliero di Pescara per quanto di rispettiva competenza;
- 7) **DI CONFERIRE** al presente atto deliberativo immediata esecutività;
- 8) **DI DARE ATTO CHE** il presente provvedimento deve essere pubblicato nell'albo pretorio online della ASL ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

IL FUNZIONARIO  
Dott. Enrico Groce



31/01/2020

Il Direttore U.O.C.  
"Affari Generali e Legali"  
Dott.ssa Francesca Rancitelli



## **CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA**

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche;

Visto il decreto interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68, "riordino della scuole di specializzazione di area sanitaria";

Visto il decreto interministeriale 13 giugno 2017, n. 402 "Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione di area sanitaria";

### **PREMESSO CHE**

Per semplificare e razionalizzare l'attività amministrativa, le parti intendono disciplinare i rapporti per la formazione specialistica fuori rete formativa delle scuole di specializzazione di area sanitaria con la stipula della presente convenzione, alla quale seguirà una lettera per l'attivazione delle singole formazioni specialistiche che, sottoscritte da entrambe le parti, è da considerare parte integrante e sostanziale del presente atto.

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

#### **TRA**

L'**Università degli Studi di Napoli Federico II**, di seguito denominata "**Università**" C.F. 00876220633 nella persona del Rettore Facente Funzioni Prof. Arturo De Vivo, nato a [REDACTED] e domiciliato per la sua carica presso l'Università degli Studi di Napoli – Corso Umberto I n. 40;

#### **E**

La **ASL di Pescara**, con sede legale e domicilio fiscale in Pescara alla Via R. Paolini n. 45 – 65124 Pescara, in persona del Direttore Generale pro tempore, Dott. Antonio Caponetti, nato ad [REDACTED] domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Azienda medesima in Pescara alla Via Renato Paolini n. 45/47, C.F. e P.IVA 01397530682, di seguito per brevità denominata ASL di Pescara;

### **SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1 – Premessa**

La premessa costituisce parte integrante della presente convenzione.

#### **Art. 2 – Contenuto della lettera integrativa**

La lettera integrativa, che verrà sottoscritta da entrambe le parti e costituirà parte integrante e sostanziale della convenzione, dovrà contenere le seguenti specificazioni:

- Nominativo del medico in formazione specialistica che frequenterà le strutture dell'Ente Ospitante,
- Struttura che ospiterà il medico in formazione specialistica;
- Durata della formazione specialistica;
- Progetto formativo individuale e obiettivi che dovrà perseguire il medico in formazione specialistica;
- Individuazione del tutor Aziendale e del Tutor Universitario.

Le parti danno atto che i periodi di formazione effettuati presso strutture ospedaliere convenzionale con scuole di specializzazione di altre Università sono, in ogni caso, da considerarsi rapporti convenzionali di tipo individuale.

Le parti, inoltre, danno atto che il tirocinio dei medici in formazione specialistica potrà essere attivato e iniziato solo in seguito alla sottoscrizione della lettera integrativa sia da parte dell'Ente Ospitante, sia da parte dell'Università.

### **Art. 3 – Luoghi durata e tempi di tirocinio**

Il soggetto ospitante mette a disposizione dello specializzando il personale e le attrezzature della struttura indicata nella lettera di cui all'art. 2. Il periodo di formazione non dovrà essere inferiore a sei mesi.

La convenzione avrà una durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata previo accordo scritto delle parti; è ammessa la risoluzione anticipata, a mezzo raccomandata A.R., da parte di uno dei due soggetti con preavviso di mesi 6 (sei).

### **Art. 4 – Obiettivi e modalità della formazione**

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal Comitato Ordinatore della Scuola in sede di programmazione, lo specializzando svolgerà le attività previste dal progetto formativo.

### **Art. 5 – Natura giuridica del rapporto di formazione**

La formazione specialistica non costituisce rapporto di lavoro. La frequenza del medico in formazione è finalizzata all'addestramento previsto dallo statuto della scuola di specializzazione.

### **Art. 6 – Tutor**

L'attività di specializzazione si svolge sotto la guida del tutore indicato dal soggetto ospitante come da lettera di cui all'art. 2.

### **Art. 7 – Accertamento frequenza**

L'accertamento della regolare frequenza dello specializzando presso le strutture del soggetto ospitante è affidato al tutor, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Comitato Ordinatore della Scuola di specializzazione.

### **Art. 8 – Monitoraggio e verifica dell'attività di tirocinio**

Durante lo svolgimento della formazione l'attività è seguita e verificata dal tutore universitario indicato nella lettera di cui all'art. 2 in veste di responsabile didattico-organizzativo.

Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli specializzandi, il Comitato Ordinatore della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

### **Art. 9 – Copertura rischi professionali**

Il soggetto ospitante provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura per i rischi professionali, per la responsabilità civile verso terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico specialista in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

La responsabilità civile per colpa grave resta a carico dello specializzando.

### **Art. 10 – Sicurezza**

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", gli specializzandi, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", Università ed Azienda si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare:

a) l'Università/Azienda è garante della "formazione generale" sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011, attraverso l'erogazione agli specializzandi della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale;

b) sull'Azienda ricadono gli obblighi di cui all'art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D.Lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI), laddove previsti;

c) l'Azienda è inoltre responsabile della "formazione specifica" sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011. Ai sensi del citato Accordo, l'Azienda si impegna a somministrare agli specializzandi una formazione specifica conforme ai rischi a cui gli specializzandi saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata.

La ASL di Pescara provvederà all'accertamento sanitario nei confronti degli specializzandi in formazione, al fine di valutare l'idoneità alla mansione specifica ed all'assolvimento degli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. per l'intero periodo di frequenza, con oneri a proprio carico.

### **Art. 11 – Uniformi di servizio**



Il soggetto ospitante mette a disposizione le uniformi di servizio agli specializzandi che svolgono attività pratica nell'ambito della presente convenzione.

### **Art. 12 – Obblighi del tirocinante**

Durante lo svolgimento della formazione lo specializzando è tenuto:

- a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione e dalla lettera di cui all'art. 2.
- a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la scuola di specializzazione di appartenenza e comunque previo accordo delle parti.
- a rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

### **Art. 13 - Adempimenti in materia di protezione dei dati personali**

La ASL di Pescara (di seguito denominata la "ASL") e l'Università degli Studi di Napoli Federico II, (di seguito denominata la "Università") convengono di qualificare il rapporto legato al trattamento dei dati personali tra loro esistente in termini di titolarità autonoma e, per l'effetto, di svolgere ogni trattamento dati di propria competenza nel rispetto del Regolamento (Ue) 2016/679 recante il "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (di seguito denominato "Regolamento"), del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come novellato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito denominato il "Codice della privacy") e di ogni altra disposizione e/o normativa, nazionale e/o comunitaria, applicabile in materia di protezione dei dati personali, nonché dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali (di seguito denominato il "Garante").

Simile rapporto determina l'insorgere, per ambedue le Parti, di un'obbligazione (contrattuale) alla luce della quale la ASL e la Università, nell'esecuzione delle attività sopradescritte, garantiscono, per sé e per i propri dipendenti, collaboratori e/o chiunque altro sia autorizzato a trattare i dati personali, che i dati trattati ai fini del servizio erogato saranno trattati nel pieno rispetto delle applicabili prescrizioni normative sopra individuate.

In particolare, ciascuna Parte si impegnerà, a titolo esemplificativo, a:

- (i) adottare le misure di sicurezza adeguate previste dal Regolamento, dal Codice della privacy e da ogni altra norma applicabile;
- (ii) prestare idonea informativa agli interessati (cioè, i pazienti), nonché richiedere il relativo consenso libero, specifico, espresso e documentabile, nei casi e nei termini previsti dal Regolamento e dal Codice della privacy;
- (iii) dare tempestivo riscontro alle istanze degli interessati, ai sensi degli artt. da 15 a 21 del Regolamento, nonché alle istanze o richieste da qualsiasi autorità legittimata, eventualmente collaborando con l'altra Parte nel caso esse abbiano ad oggetto operazioni di trattamento di competenza di entrambe;

(iv) trattare i dati nel rispetto dei principi di legalità, proporzionalità e necessità previsti dal Regolamento.

In ragione del rapporto di autonoma titolarità, ciascuna Parte si impegnerà a manlevare e tenere indenne l'altra da qualsiasi responsabilità e/o danno patrimoniale e morale, incluse le spese legali, che dovessero essere imputate e/o riconosciute in capo alla prima per effetto della violazione o mancata adozione di una qualsiasi delle disposizioni previste dalle applicabili disposizioni in materia di protezione dei dati personali (es. Regolamento, Codice della privacy, disposizioni delle Autorità legittimate dalla legge) e/o delle istruzioni previste dalla presente Convenzione.

Analogamente, ciascuna Parte si impegnerà a manlevare e tenere indenne l'altra da qualsiasi responsabilità e/o danno patrimoniale e morale, incluse le spese legali a fronte della illiceità o non correttezza del trattamento imputabile a fatto, comportamento o omissione propri e/o comunque riferibili alla stessa, ai responsabili designati o ai soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali o che collaborino con lo stesso (quali, a titolo esemplificativo, dipendenti, collaboratori, consulenti, ecc.).

I dati personali degli studenti soggetti a formazione Specialistica saranno oggetto di trattamento da parte della Asl per finalità legate all'autorizzazione all'accesso degli stessi alle proprie strutture e per eventuali altre finalità di legge.

#### **Art. 14 – Norma finale**

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e in particolare il regolamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.

#### **Art. 15 – Imposta di bollo e di registro**

L'imposta di bollo è dovuta ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, DPR 642/1972, nella misura vigente al momento della stipula, e verrà assolta in modalità virtuale.

L'imposta di bollo rimane ad esclusivo carico dell'Università (autorizzazione n.16825 del 20.3.1989).

L'imposta di registro è dovuta in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, Parte Seconda, DPR 131/1986, con oneri a carico della parte richiedente.

PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI NAPOLI FEDERICO II  
Il Rettore Facente Funzioni  
(Prof. Arturo De Vivo)

Per la ASL di Pescara  
Il Direttore Generale f.f.  
Dott. Antonio Caponetti

Napoli, \_\_\_\_\_

Al Direttore....

Trasmessa via PEC all'indirizzo:

**OGGETTO:** lettera integrativa alla convenzione per lo svolgimento di attività formativa professionalizzante al di fuori della rete formativa delle scuole di specializzazione di area sanitaria – attivazione del tirocinio individuale del Dott. ....

Con riferimento alla convenzione in oggetto, stipulata in data ..... e qui integralmente richiamata, ad integrazione della stessa si precisa quanto segue:

- Nominativo del medico in formazione che frequenterà le strutture dell'Ente Ospitante: .....
- Struttura che ospiterà il medico in formazione specialistica: .....
- Durata della formazione specialistica: .....
- Progetto formativo individuale e obiettivi che dovrà perseguire il medico in formazione specialistica: .....
- nominativo del tutor aziendale: .....
- nominativo del tutor universitario: .....

Resta inteso che la formazione specialistica del Dott. .... potrà essere attivata e iniziata solo in seguito alla controfirma della presente comunicazione da parte del Legale Rappresentante di codesta Università.

Si precisa che, per gli aspetti della formazione specialistica non previsti dalla presente lettera, si fa riferimento alla convenzione indicata in oggetto e alla normativa applicabile.

In attesa di cortese riscontro, si porgono cordiali saluti.

Per Università .....  
Il Rettore Facente Funzioni  
(Prof. Arturo De Vivo)

Per Azienda.....

**Allegato B - Originale**

Il Direttore U.O.C. "Affari Generali e Legali" proponente, con la sottoscrizione, attesta la regolarità tecnica e amministrativa nonché la legittimità del presente provvedimento

Il Direttore U.O.C.  
Affari Generali e Legali  
Dott.ssa Francesca Rancitelli

Il Direttore dell'U.O.C. proponente attesta che la spesa risulta imputata sulla voce di conto n. \_\_\_\_\_ del bilancio \_\_\_\_\_ che presenta la sufficiente disponibilità come rilevato e indicato dall'U.O. Servizio Economico Finanziario

Il Direttore

---

Ai sensi del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, i sottoscritti esprimono il seguente parere sul presente provvedimento:

favorevole

---

non favorevole per le seguenti motivazioni

---

---

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott. Paolo Zappalà

favorevole

---

non favorevole per le seguenti motivazioni

---

---

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dr. Antonio Caponeffi

  
IL DIRETTORE GENERALE R.F.  
Dr. Antonio Caponetti

---

Il presente provvedimento viene pubblicato all'albo on line dell'Ausl di Pescara in data **4 FEB. 2020** ove rimarrà affisso per un periodo non inferiore a n. 15 giorni consecutivi

- 
- X Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo a seguito della pubblicazione all'albo on line dell'Ausl di Pescara
- Il presente provvedimento è soggetto al controllo da parte della Giunta Regionale

---

Il presente provvedimento viene trasmesso:

per l'esecuzione a:

- ° UOC Affari Generali e Legali
  - ° UOS Dip Prev. Sic. Int.
  - ° UOC DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO
- per conoscenza a:

UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI PP.OO.

°

°

°

alla Giunta Regionale in data

°

°

°

con nota prot.

alla Conferenza dei Sindaci in data

con nota prot.

al Collegio Sindacale in data

con nota prot.

U.O.C. Affari Generali e Legali  
Il funzionario incaricato

**U.O.C. Affari Generali e Legali**  
Il Responsabile Affari Generali  
(dott. Fabrizio Veri)

